

TESTO PROVVISORIO

La giustizia intraecclesiale

Prof. Petar Popović, Pontificia Università della Santa Croce

1. Introduzione

Inizio questo intervento con un aneddoto che potrebbe fungere da introduzione del nostro tema. Nel suo celebre libro *La giustizia in toga*, il filosofo del diritto Ronald Dworkin racconta un suo dialogo con un altro collega giusfilosofo:

“Tempo fa, parlando col professor John Gardner della Università di Oxford, dissi che pensavo che la filosofia del diritto dovesse essere interessante. Egli mi attaccò: «Non vedi?», e replicò, «Ecco il tuo problema». Sono colpevole [aggiunse Dworkin], ma lasciatemi spiegare cosa intendo con «interessante». Credo che la filosofia del diritto dovrebbe costituire un interesse per discipline sia più, sia meno astratte di essa”.¹

Ci sono sicuramente molti argomenti presenti nella peculiare forma del giusnaturalismo di Dworkin che i giuristi cattolici non condividono, come anche quelli pochi (ma buoni) che curiosamente possiamo condividere con lui, come ad esempio la sua preferenza sistemica per un concetto di diritto non circoscritto soltanto all’ambito del diritto positivo.² Quello che invece risulta assai rilevante in questa sede è la sua sfida circa la riscoperta di quanto le questioni della giustizia e dell’essenza del diritto siano (o debbano essere) *interessanti*, anzi, centrali per noi giuristi nell’esercizio pratico della nostra professione.

Secondo le parole di un altro filosofo del diritto, John Finnis, la riflessione filosofica sul fenomeno giuridico non dovrebbe essere incentrata sulla costruzione di un concetto del diritto astratto e separato dalla vita quotidiana della prassi giuridica, ma dovrebbe invece chiarire le ragioni o motivazioni pratiche che informano e strutturano le azioni di coloro che agiscono secondo il diritto e soprattutto di coloro che esercitano la professione dei giuristi.³ In poche parole, la riflessione giusfilosofica dovrebbe interessare i giuristi perché li fornisce di un elemento senza il quale il valore della loro professione non è più pienamente comprensibile. Anche se questo elemento è per eccellenza “teorico” o frutto di una riflessione, non per questo i filosofi del diritto sono meno chiamati a renderlo comprensibile ed interessante ai giuristi in vista della loro prassi, anzi, sarebbe auspicabile che gli stessi filosofi del diritto praticino il diritto per poter comprendere meglio l’essenza – e quindi anche la finalità pratica – di ciò che studiano. D’altra parte, anche se i giuristi sono orientati verso la soluzione dei problemi giuridici concreti nella prassi, non per questo sono – siamo – meno chiamati a cogliere questo elemento e lasciare che esso sia il criterio che veramente ordina la nostra prassi.

¹ R. DWORKIN, *La giustizia in toga*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 202.

² Cfr. lo studio del pensiero giusfilosofico di Dworkin in P. POPOVIĆ, *The Goodness of Rights and the Juridical Domain of the Good*, EDUSC, Roma, 2021, pp. 157-180.

³ Cfr. John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford University Press, Oxford, pp. 277-278, 426.



TESTO PROVVISORIO

L'elemento che stiamo cercando si trova nel titolo di questo intervento: la giustizia. In questo intervento propongo una riflessione di tre idee centrali circa la giustizia intraecclesiale che ci interessano in quanto giuristi: (1) il diritto costituisce un aspetto del bene umano, (2) la giustizia è una parte strutturante della carità e (3) la giustizia e il diritto sono una parte singolare e imprescindibile per comprendere il dover essere – o come le cose “dovrebbero essere” – nella Chiesa.

Mi sembra che il nostro aggiornamento e la formazione permanente debbano includere le piste per un rinnovato interesse nella virtù della giustizia, affinché potessimo comprendere con più precisione il suo contributo e la sua imprescindibilità nella riflessione ecclesiale in generale, come anche nell'espletamento quotidiano della nostra professione. Anche se in questo contributo riprenderò alcuni argomenti circa la giustizia e il diritto come ciò che è giusto che sono stati già messi in evidenza da altri autori, specialmente da Javier Hervada e Carlos José Errázuriz – due canonisti che negli anni relativamente recenti si erano dedicati soprattutto alla ricerca sulla connessione tra diritto e giustizia – cercherò di aggiornare i loro argomenti con alcune nuove sfumature e approfondimenti.

Ogni corso di aggiornamento è un'opportunità per cogliere alcuni nuovi momenti dottrinali, giurisprudenziali, normativi o magisteriali. Sembra che la consapevolezza del bisogno di un continuo approfondimento del rapporto tra diritto e giustizia sia alla base delle scelte legislative in alcune riforme recenti dell'assetto normativo della Chiesa, che hanno collocato il richiamo alla giustizia ad un posto più prominente rispetto al passato. Così, il recentemente novellato Libro VI del Codice di diritto canonico, nella triade delle finalità dell'applicazione delle pene canoniche, mette al primo posto la “reintegrazione” o il “ristabilimento della giustizia” (cfr. cann. 1311 §2, 1341, 1343).⁴ Poi, la nuova Costituzione apostolica *Predicate Evangelium* con la quale è riformata la Curia Romana, dichiara che una delle funzioni essenziali nel governo della Chiesa è il servizio degli “organismi di giustizia” (tra i quali vengono annoverati la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana), il cui obiettivo operativo è quello di tutelare “l'ordine della giustizia”, (cfr. art. 189). La ricorrenza di varie forme della parola “giustizia” (o dell'aggettivo “giusto”) nel testo codiciale attuale – con più di 150 richiami – certamente indica che l'ambito della giustizia rappresenta un fattore costitutivo per il diritto canonico. I testi legali ovviamente non spiegano la *ratio* dello status costitutivo della giustizia per il diritto canonico, lasciando questo approfondimento agli interventi del Magistero ecclesiastico e alla riflessione dottrinale.

D'altra parte, mi sembra che il posto centrale attribuito dai testi normativi all'ambito della giustizia non è ancora seguito da una più diffusa comprensione delle sue caratteristiche, del suo posto nell'agire umano ed ecclesiale, nonché della sua rilevanza per la professione dei giuristi. Potrebbe essere che la conoscenza applicata della giustizia e il corrispettivo ragionamento “per giustizia” sia oggi un “grande assente” nella riflessione sui beni ecclesiali, un punto di riferimento quasi auto-

⁴ Nel testo del *Codice di diritto canonico* promulgato nel 1983, il riferimento al ristabilimento della giustizia era collocato al secondo (cann. 1341 e 695 §1, quest'ultimo tuttora vigente) o all'ultimo posto (can. 1727 §2 tuttora vigente).




TESTO PROVVISORIO

evidente e ormai acquisito, ma infine troppo vago e generico, e perciò facilmente prescindibile e intercambiabile con altri ambiti di azione, come quelli della carità, pastoraltà e misericordia? Direi che la diagnosi contenuta in questa domanda, intenzionalmente esagerata e provocatoria, sia piuttosto fuorviante. A mio avviso, invece, nella misura in cui oggi esiste una mancanza della consapevolezza esplicita circa la rilevanza della giustizia nella Chiesa, tale mancanza non è principalmente collocata al livello pratico, ma al livello della conoscenza di ciò che la giustizia è. Certamente, i due livelli non sono separabili e quindi la mancata conoscenza dell'ambito specifico della giustizia può avere delle conseguenze notevoli nel campo della sua operatività pratica. Nonostante il fatto che molte delle nostre azioni nella Chiesa, ovviamente non solo dei giuristi, di fatto abbiano la struttura delineata dalla definizione classica della giustizia – dare a ciascuno il suo diritto – in assenza di una chiara comprensione della giustizia può facilmente accadere che il suo peculiare ambito sia considerato descrivibile e sostituibile con un'altra serie di valori nella riflessione ecclesiale, senza riferimento esplicito alla giustizia. In termini del linguaggio paolino, si può metaforicamente dire che nel “tempio” delle dimensioni dell'agire umano nella Chiesa, oggi la giustizia sia simile ad un “altare” dedicato ad una “virtù ignota” che comunque implicitamente viene osservata e che tuttavia andrebbe esplicitata e conosciuta a fondo. Quindi, siamo di fronte alla continua necessità di un aggiornamento circa lo statuto ecclesiale della giustizia nonché di un approfondimento circa la collocazione del diritto nell'agire intraecclesiale.

In altre parole, siamo chiamati a conoscere meglio la “Signora Giustizia” (“Lady Justice”) con la sua bilancia che misura il diritto, la sua spada che precisa cosa esattamente bisogna essere dato al suo titolare perché gli è dovuto e ne assicura l'esecuzione, ma soprattutto con la sua benda sugli occhi.⁵ Forse la *ratio* della necessità di determinare la misura concreta del diritto e di assicurare che tale misura sia effettivamente data al suo titolare non sia nel momento presente tanto sconosciuta quanto invece lo possa essere la *ratio* dell'opportunità che la giustizia sia bendata. Può darsi che nel contesto attuale sia assai facile che qualcuno trovi problematica la circostanza che ci sono delle realtà o “cose” – ad esempio, le questioni di identità personale oppure lo stato della responsabilità morale soggettiva della persona – che la giustizia è programmata a “non vedere”, nella misura in cui siano irrilevanti per il diritto, o che perfino consideri che questa proprietà della giustizia sia una carenza, piuttosto che una sua caratteristica essenziale. In sintesi, è ancora valida ed imprescindibile nella riflessione ecclesiale quella forma di conoscenza strutturante la giustizia secondo la quale per poter cogliere i diritti si debba necessariamente rimanere “ciechi” – anche nelle apposite procedure della conoscenza concreta e pratica del diritto – sulle circostanze che non sono rilevanti per il mondo giuridico? Inoltre, nel caso della risposta positiva, quali sarebbero i criteri decisivi per determinare quali siano le circostanze giuridicamente irrilevanti?

⁵ Per più dettagli sui simboli nell'iconografia della giustizia, vedi Adriano Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino, 2006. Cfr. anche Dennis E. Curtis e Judith Resnik, *Images of Justice*, «Yale Law Journal» 96 (1987), pp. 1727-1772.



TESTO PROVVISORIO

2. Il diritto come un aspetto del bene umano: la bontà *rei*-centrica del diritto

Forse il punto di partenza per l'auspicato aggiornamento e approfondimento è quello della rinnovata presa di coscienza del fatto che la giustizia è una virtù e che come tale essa è per definizione una realtà "interessante" o, più precisamente, attraente e piacevole. Secondo San Tommaso d'Aquino, la virtù della giustizia corrisponde a quell'ambito dell'azione umana che ha il suo inizio nella volontà intesa come l'appetito razionale: il nostro intelletto "sente" un'attrazione (un appetito, quasi una "fame" e "sete" intellettiva) di fronte all'oggetto della giustizia e questa attrazione lo porta a desiderare che questo oggetto sia realizzato attraverso l'agire umano. Perché l'intelletto sente tale attrazione? Semplicemente perché conosce che l'oggetto di questo "dare a ciascuno ciò che è suo" costituisce un peculiare aspetto dell'autentico bene umano, il quale può essere raggiunto soltanto attraverso gli atti di giustizia. In altre parole, nella cornice complessiva o integrale del bene umano, composta da diversi livelli del bene, quando la nostra volontà opera sotto il profilo della giustizia essa è orientata verso un preciso, singolare ed insostituibile livello del bene: dare a ciascuno il suo diritto (*ius suum cuique tribuendi*).⁶

Secondo San Tommaso, l'oggetto della giustizia è il diritto, *ius*, il fenomeno giuridico, il quale è sempre identificabile con una "cosa" o realtà concreta (*ipsa res iusta*).⁷ San Tommaso ci propone, dunque, uno sguardo assai originale al diritto, cioè quello di pensare al diritto come una cosa o realtà concreta che rappresenta una parte costitutiva del bene umano quando quella *res* viene osservata dal punto di vista della virtù della giustizia.⁸ Nell'ottica di questa virtù, il diritto è la *cosa giusta* o il *bene giuridico*, ovvero (1) quella cosa o bene esterno e intersoggettivo (2) che è attribuito al suo titolare (3) mediante un titolo specifico e (4) che, allo stesso tempo, costituisce l'obbligo di altre persone – che si trovano perlomeno nella posizione di potenziale interferenza di tale attribuzione – di "dare" questo diritto nella totalità della sua misura, (5) senza che questo "dare" necessariamente coinvolga le disposizioni interne del debitore. Ritengo che questa analisi del diritto in quanto cosa o realtà giusta è già sufficientemente elaborata dai canonisti come Hervada e Errázuriz, nella loro ricezione della tradizione del realismo giuridico, la cui espressione classica è appunto quella tomista.⁹ Il mio presente sforzo consiste piuttosto nel mostrare quella prospettiva che ci permette di intravedere la connessione

⁶ Per l'analisi dell'Aquinate circa la contestualizzazione della giustizia nella potenza appetitiva della volontà, cfr. *S. Th.* II-II, q. 58, a. 4. Per la traduzione italiana della *Summa Theologiae* (*S. Th.*), utilizzerò T. D'AQUINO, *La Somma Teologica*, 4 vol., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014.

⁷ *S. Th.* II-II, q. 57, a. 1, ad 1. Vedi anche il seguente riferimento alla giustizia nella concettualizzazione del diritto nel *Decreto* di Graziano: "*Ius autem est dictum, quia iustum est*" (D. 1, c. 2).

⁸ *S. Th.* II-II, q. 57, a. 1.

⁹ Cfr. J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 27-64; C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020², pp. 93-279.



TESTO PROVVISORIO

tra l'indole *rei*-centrica (diritto *qua* cosa o realtà giusta) e la bontà del diritto, cioè l'inserimento costitutivo del diritto nella prospettiva del bene umano (diritto *qua* bene giuridico).¹⁰ In tale prospettiva, la giustizia è quindi quell'ambito singolare dell'azione umana nel quale la volontà fermamente e con costanza desidera (perché attratta dal bene autentico conosciuto) di esaurire – attraverso le azioni del soggetto agente – tutta la restante potenzialità derivante dal fatto che qualche diritto o bene giuridico non sia ancora stato “dato” al suo titolare.

Nella struttura della giustizia e del diritto delineata sopra, è particolarmente importante individuare le tre proprietà che qualificano quel bene che si può chiamare giuridico, permettendoci di distinguerlo da altri aspetti del bene umano e quindi di identificare con precisione quell'ambito delle azioni umane che corrisponde in modo paradigmatico alla giustizia: (1) eternità – la giustizia riguarda gli aspetti esternamente manifestabili delle cose o realtà, (2) alterità – la giustizia riguarda la sfera relazionale, e (3) obbligatorietà – il bene (*bonum*) della giustizia comporta anche il dovere (*debitum*) di una specifica forma di azione dei debitori rispetto alle cose esterne che appartengono a determinati titolari.

Cogliere il diritto o il fenomeno giuridico come un aspetto del bene umano – captare la bontà intrinseca del concetto stesso di diritto – è certamente importante per poter superare una visione piuttosto formalistica del diritto, secondo la quale esso sarebbe concettualmente sconnesso o perlomeno separabile nel suo contenuto dalle finalità essenziali della persona e delle sue azioni. Allo stesso tempo, pensare all'essenza del diritto a partire da quel singolare livello di bontà che corrisponde alla virtù della giustizia ci permette di identificare il diritto o gli elementi della giuridicità anche all'infuori del sistema della legge positiva, senza confondere gli ambiti del diritto e della moralità e senza permettere che la bontà giuridica sia interamente assorbita dal ragionamento più ampio circa i beni morali. Insomma, è possibile sviluppare un argomento propriamente giuridico – e non esclusivamente morale – per sostenere la tesi che ci sono degli elementi di giuridicità anche all'infuori del sistema delle norme umane positive. La chiave per identificare tali elementi di giuridicità è proprio la peculiare prospettiva della giustizia che ha il diritto come suo oggetto.

Quindi, il diritto è un bene, un aspetto del bene integrale umano. Questa prospettiva ci permette di intravedere un'altra qualifica importante dell'essenza del diritto, che potrebbe essere particolarmente interessante per chi riflette sul diritto nel contesto ecclesiale, cioè sullo statuto conoscitivo del diritto canonico. Le obiezioni consuete di fronte all'argomento che il diritto nella Chiesa sia un vero diritto, concettualmente equiparabile a quello della società civile, poggiano su una visione riduttiva del diritto dove esso viene concepito come una realtà relazionale che è

¹⁰ In questo senso, il presente contributo cerca di approfondire l'indirizzo di ricerca sul diritto inteso come bene giuridico già iniziato da Errázuriz, il quale, delineando la nozione realistica del diritto, equipara il diritto *qua* cosa giusta (*res iusta*) con il bene giuridico, lasciando ad altri l'ulteriore approfondimento di questo inserimento della nozione stessa del diritto nell'orizzonte teleologico del bene umano, ovvero la spiegazione complessiva dei motivi per adoperare la parola “bene” con l'aggettivo “giuridico” in vista della descrizione dell'essenza del diritto. Cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto*, Roma, EDUSC, 2021, pp. 19-22; 107-126; 197-203.



TESTO PROVVISORIO

costitutivamente conflittuale e individualistica: il diritto è qualcosa essenzialmente “mio” concepito sempre a partire dalla sottrazione da “ciò che è tuo”, il “mio” diritto è qualcosa “non tuo” oppure, come direbbe il giusfilosofo W. N. Hohfeld, il tuo “non-diritto”.¹¹ Certamente, i rapporti giuridici possono essere logicamente spiegati anche tramite questa correlazione tra il diritto della persona e il corrispettivo dovere o “non-diritto” dell’altra persona. Secondo San Tommaso, il concetto del diritto possiede una singolare indole relazionale, oltre ad avere una natura assiologica (diritto *qua* bene). A suo avviso, l’indole relazionale a partire dal quale si può cogliere l’essenza del diritto è radicalmente altruistica: il diritto è essenzialmente descrivibile come un bene dell’altro, il bene giuridico dell’altra persona. La cosa o la realtà (*res*) diviene diritto soltanto quando l’azione che consiste nel “dare” o “rispettare” gli aspetti esternamente manifestabili di questa cosa o realtà costituisce un bene dell’altra persona che è il suo titolare.

In questa ottica acquistano un’ulteriore importanza dottrinale le parole con le quali papa Francesco in diverse occasioni aveva concluso i suoi discorsi annuali al Tribunale della Rota Romana, nelle quali viene ripristinata la struttura della bontà altruistica della giustizia, come descritta sopra: “Rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il *bene che fate al popolo di Dio*, servendo la *giustizia*”.¹²

3. Giustizia e carità: due virtù armonicamente orientate verso il bene dell’altra persona

Questa definizione del diritto – il bene dell’altra persona che si realizza mediante le azioni consistenti nel “dare” le cose o realtà esterni ai loro titolari – ci permette di cogliere la profonda sintonia che intercorre tra la giustizia e la carità, visto che anche la carità viene definita da San Tommaso come un *bene dell’altra persona*.¹³ Ambedue le virtù, dunque, hanno il bene dell’altra persona per il loro oggetto, però senza confondere i diversi livelli del bene:

“Infatti si potrebbe affermare che [la carità, avente la natura dell’amicizia secondo quanto detto in *S. Th.* II-II, q. 23, a. 1] è una virtù morale relativa alle operazioni che riguardano gli altri, però sotto un aspetto diverso dalla giustizia. Infatti la giustizia s’interessa di codeste

¹¹ W. N. HOHFELD, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, New Haven, Yale University Press, 1919, pp. 36, 38.

¹² Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 23 gennaio 2015; FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2018; FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2019. Enfasi mia.

¹³ “Non un amore qualsiasi, ma solo quello accompagnato dalla benevolenza ha natura di amicizia: quando cioè amiamo uno così da volergli del bene. [...] Ora, essendoci una certa *communicatio* dell’uomo con Dio, in quanto questi ci rende partecipi della sua beatitudine, è necessario che su questo scambio si fondi un’amicizia. [...] Ma l’amore che si fonda su questa *communicatio* è la carità. Dunque è evidente che la carità è un’amicizia dell’uomo con Dio”. *S. Th.* II-II, q. 23, a. 1; “La carità però non è un semplice amore, ma ha la natura di amicizia, come sopra abbiamo detto. E con l’amicizia una cosa può essere amata in due maniere. Primo, come l’amico stesso cui abbiamo amicizia, e al quale vogliamo del bene. Secondo, come il bene da volere all’amico. Ebbene, la carità è amata così con amore di carità, e non nella prima maniera: essendo la carità il bene che desideriamo a tutti che amiamo con amore di carità”. *S. Th.* II-II, q. 25, a. 2.



TESTO PROVVISORIO

operazioni sotto l'aspetto del debito legale; invece l'amicizia se ne interessa sotto l'aspetto di debito amichevole e morale, o piuttosto sotto l'aspetto di beneficio gratuito".¹⁴

Mentre la carità ha come oggetto primario "il bene divino" ed è perciò costituita come una "virtù specifica", così "anche la giustizia", secondo San Tommaso, è costituita come "una virtù specifica",¹⁵ perché riguarda quell'aspetto del bene che può essere chiamato il bene della giustizia (*bonum iustitiae*), sia nell'ordine verso il bene comune di una società (giustizia generale) sia nell'ordine diretto al bene dell'altra persona (giustizia particolare). Però i due livelli del bene non si escludono, anzi, il bene della giustizia costituisce un aspetto del bene che è oggetto della carità.

Si può certamente ritenere che la dottrina tomista del diritto come un aspetto del bene umano individuabile sotto il profilo della virtù della giustizia occupi un posto privilegiato in quella che San Giovanni Paolo II chiamava la "migliore tradizione giuridica classica e cristiana del diritto".¹⁶ Infatti, questo Pontefice riprende la classica dottrina tomista quando afferma che il diritto "ordinato alla giustizia" non è contrapposto alla carità,¹⁷ ma, invece, "la carità esige il diritto affinché renda manifeste e ponga al sicuro su questa terra le sue istanze".¹⁸ L'argomento secondo il quale la giustizia costituisce una parte strutturante della carità è stato approfondito nella lettera enciclica *Caritas in veritate* del Benedetto XVI, dove viene riaffermato che, mentre la carità significa "donare, offrire del 'mio' all'altro", il suo contributo al bene dell'altro "non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è suo".¹⁹ In altre parole, nel contesto dell'ordine verso il bene dell'uomo, la giustizia già rappresenta un presupposto o addirittura una forma della carità o dell'amore. Non è possibile desiderare con carità il raggiungimento del bene dell'altro attraverso le proprie azioni se al contempo queste azioni sono in contrasto con l'attuazione dei beni giuridici – per loro natura esterni e intersoggettivi – di quell'altro. Benedetto XVI diceva al riguardo che "la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia"²⁰:

"Non posso 'donare' all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è [...] intrinseca ad essa".²¹

Vorrei portare questa tesi alla sua conclusione logica per dire che, come nella dottrina sociale della Chiesa si parla di una "carità" o "amore sociale" o addirittura di un "amore politico" nel contesto

¹⁴ S. Th. II-II, q. 23, a. 3, ad 1.

¹⁵ Cfr. S. Th. II-II, q. 58, a. 6.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, §6.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico*, 3 febbraio 1983, §8.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di Diritto Canonico di Friburgo*, 13 ottobre 1980, §6.

¹⁹ BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, §6.

²⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

²¹ BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, §6.



TESTO PROVVISORIO

della società politica,²² così nel contesto dei rapporti interpersonali segnati dalla logica dell'amore che cerca il bene dell'altra persona – ad esempio nel matrimonio, nella famiglia, nella Chiesa o nell'amicizia – possiamo parlare anche di una forma o dimensione specificamente giuridica dell'amore. Ad esempio, i coniugi sanno molto bene che l'esclusione dell'unità del matrimonio o il fatto di aversi riservato la prospettiva del divorzio al momento del consenso matrimoniale, oppure l'infedeltà di uno di essi in un momento posteriore lungo il matrimonio, significa che qualcosa essenziale è venuto a mancare al loro reciproco amore, così come sono altrettanto consapevoli che gli atti di fedeltà già nella loro dimensione esterna e interpersonale possono rappresentare un'espressione autentica del loro amore, anche se l'amore coniugale certamente trascende l'ambito della sola giustizia. “Amore e diritto”, come dice Benedetto XVI, “possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vogliono: l'amore è in essi il frutto del loro libero *volere il bene dell'altro* e dei figli”.²³

Noi giuristi siamo chiamati ad approfondire il fatto che anche il nostro operato professionale appartiene e contribuisce a quel profilo giuridico dell'amore. Spetta a noi coltivare una volontà che fermamente e con costanza desidera di esaurire – attraverso il proprio agire professionale – tutta la restante potenzialità che qualche bene giuridico sostanziale, processuale, procedimentale-amministrativo o altra “cosa” dovuta in giustizia facente parte del nostro ruolo professionale non sia ancora stata “data” al suo titolare. San Giovanni Paolo II parlava in questo senso di un “amore per la giustizia”, nel suo invito ai giuristi di mantenere un continuo sguardo contemplativo per poter “intravedere la bellezza” della giustizia.²⁴ Affinché si possa pienamente amare la giustizia e correttamente attuarla, occorre innanzitutto conoscerla e, dopo aver colto i suoi tratti principali in riferimento alla sua bontà *rei-centrica*, saper inquadrare con esattezza il suo posto nella vita intraecclesiale.

Abbiamo iniziato questo intervento citando un libro che porta il titolo *La giustizia in toga*. La prospettiva aristotelico-tomista di pensare al giurista (non soltanto al giudice ma ad ogni giurista) nell'espletamento della sua professione come la personificazione della giustizia – “*iustitia animata*”²⁵ – è frequentemente richiamata nei discorsi dei Pontefici al Tribunale della Rota Romana.²⁶ Infatti, ogni giurista è chiamato a personificare nel suo operato le esigenze di giustizia, ovvero, a sapere come identificare, interpretare ed attuare il diritto a partire dal suo ruolo professionale concreto (ad esempio quello del giudice o quello del difensore del vincolo), sapendo che con la corretta attuazione dei beni


²² Cfr. ad esempio, GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Centesimus Annus*, 1 maggio 1991, §10; BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, §2; FRANCESCO, Lettera Enciclica *Laudato si'*, 24 maggio 2015, §231.

²³ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007. Enfasi mia.

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1994, §2.

²⁵ *S. Th.* II-II, q. 60, a. 3. Cfr. anche ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 7, 1132a20 (edizione italiana utilizzata: Editori Laterza, Roma-Bari 2018).

²⁶ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1994; PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 12 febbraio 1968; PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 1969; PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1971; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979.



TESTO PROVVISORIO

giuridici contribuisce anche alla realizzazione del bene morale e del bene salvifico delle persone, perché le diverse istanze del bene – anziché escludersi a vicenda – si completano.

4. Quale ubicazione per la giustizia intraecclesiale?

Anche se oggi sussiste una varietà degli approcci all'essenza del diritto nella Chiesa – in un recente studio ho individuato almeno quattro visioni diverse sull'essenza del diritto nel contesto ecclesiale – praticamente tutti gli autori convergono nel ritenere che il diritto canonico è (1) intrinseco alla natura della Chiesa, come anche (2) concettualmente connesso con la nozione della giustizia.²⁷ Credo che sia assai utile approfondire questa base di convergenza alla luce di quanto detto sopra sullo statuto del diritto e della giustizia nell'ordine del bene umano per poter cogliere con maggior precisione il posto della giustizia *intra*-ecclesiale – sottolineo il prefisso *intra* – nella natura stessa della Chiesa. Si tratta di rispondere alla seguente domanda: a quale realtà inerente alla natura della Chiesa corrisponde il diritto canonico? Dove esattamente è ubicata la giustizia intraecclesiale nella realtà complessiva della Chiesa?

Mi sembra che sussiste un'ampia convergenza tra i vari autori circa la tesi che il diritto canonico corrisponde a quella realtà che appartiene all'ambito del *dover essere* ecclesiale, ovvero, all'ambito che precisa *come le cose dovrebbero essere* nelle azioni umane nell'ambito intraecclesiale per poter raggiungere le finalità della Chiesa o il suo *bene* ultimo. In altre parole, il diritto canonico corrisponde all'ambito deontico o deonto-pratico della natura della Chiesa. Però, risulta subito evidente che il diritto canonico non è l'unico ambito deontico nella Chiesa e che questo ambito è più eterogeneo, perché include anche altre prospettive deontiche circa *come dovrebbero essere le cose* nell'azione umana ecclesialmente rilevante, come, ad esempio, le prospettive che sono l'oggetto dello studio della teologia morale e della teologia pastorale. In questo senso, Nicolás Álvarez de las Asturias ha recentemente affermato:

“Sotto questo punto di vista [del campo delle scienze pratiche e deontiche: quelle che non solo studiano *come sono* le cose, ma principalmente *come dovrebbero essere*], teologia pastorale, teologia morale e diritto canonico hanno somiglianze nel loro servizio alla Chiesa: tutte cercano di far sì che la vita della Chiesa sia come dovrebbe essere, vale a dire, capace di rispecchiare nel suo agire, nel modo più perfetto possibile, la propria auto-coscienza”.²⁸

Ciascun settore deontico dell'azione umana nella Chiesa è descrivibile a partire da determinati criteri che specificano il corrispettivo *dover essere* ecclesiale o il bene ecclesiale che si raggiunge

²⁷ Cfr. P. POPOVIĆ, *Alcune piste per la maggior unità nella visione sull'essenza del diritto nella Chiesa*, «Ius Canonicum» 120 (2020), pp. 647-693.

²⁸ N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *La dottrina ecclesiologica del Vaticano II e la codificazione*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol, Milano, Giuffrè Editore, 2017, pp. 217-218



TESTO PROVVISORIO

attraverso questo ambito di azione. Anche se gli ambiti del dover essere ecclesiale sono interconnessi e i loro corrispettivi livelli del bene sono inglobati nel bene complessivo della Chiesa, i criteri del dover essere di un ambito deontico ecclesiale e il suo corrispettivo bene rimane comunque distinguibile e – questo mi sembra importante – non intercambiabile con altri ambiti. Ad esempio, anche se il bene giuridico (il diritto, *ius*) rimane sempre intrinsecamente connesso con la prospettiva del bene morale o del bene salvifico, i criteri per delineare il bene giuridico rimangono comunque distinti dai criteri per l'individuazione di questi altri livelli del bene umano integrale o del bene comune ecclesiale. Il bene giuridico non può essere interamente descritto o strutturato dai criteri che sono caratteristici per l'individuazione del bene morale, cioè, attraverso gli standard il cui punto focale è la conformità delle disposizioni interne della persona agente alle norme teologico-morali della legge naturale e divina.

La domanda principale alla quale adesso occorre rispondere è questa: qual'è il criterio singolare e non intercambiabile a partire dal quale possiamo identificare il dover essere ecclesiale che corrisponde all'ambito del diritto canonico, ovvero, al bene giuridico? Questo criterio è indicato dal titolo di questo intervento: la giustizia intraecclesiale. Un distinto, *sui generis* livello del bene complessivo della Chiesa viene raggiunto quando i singoli beni ecclesiali (o quelli comunque rilevanti nella Chiesa, come, ad esempio, i beni naturali) sono “dati” nei loro aspetti esterni ai corrispettivi titolari mediante le azioni altrettanto esterne di coloro che così rispettano sia la natura di questi beni sia la loro appartenenza ai determinati titolari. Ad esempio, un distinto livello del bene ecclesiale viene raggiunto quando i sacramenti, incluso quel bene complessivo del matrimonio, o quando la parola di Dio, o il servizio di carità, o le legittime sfere di libertà, o l'obbedienza al giusto governo ecclesiastico, o i beni temporali, o i singoli beni processuali o amministrativo-procedimentali, ecc., sono “dati” ai loro titolari o comunque rispettati in quella loro parte esterna e interpersonale circa la quale sussiste la possibilità del loro snaturamento. La persona agente desidera di rispettare, attraverso il proprio operato, la natura di questi beni e la loro debita appartenenza a determinati titolari – alle altre persone o alla Chiesa stessa – soprattutto perché coglie che questa forma di azione delineata dalla virtù della giustizia rappresenta un bene, il bene specificamente giuridico che costituisce una parte del bene complessivo della Chiesa.

Questo significa che qualcosa importante manca alla riflessione ecclesiale o all'agire intraecclesiale quando una determinata questione, che possiede una dimensione esterna e costitutivamente interpersonale, viene trattata prendendo in considerazione soltanto i criteri per l'individuazione del corrispettivo bene morale o del bene salvifico, senza prendere in considerazione la prospettiva della giustizia e i criteri per l'individuazione del bene giuridico. Prescindendo, in tale riflessione, da quell'ambito del bene individuato mediante il criterio della giustizia si rischia di non cogliere tutti gli aspetti rilevanti dello stesso bene morale o del bene salvifico – più precisamente, di non cogliere quei loro aspetti che corrispondono all'ambito esterno e interpersonale della loro identità (teologico-salvifica o morale) che può essere sia snaturato sia rispettato ed attuato come un bene mediante l'agire umano.



TESTO PROVVISORIO

Può darsi che in questo momento storico della Chiesa, la nostra riflessione ecclesiale ha raggiunto un altissimo grado di raffinatezza nell'individuazione di tutte le sfumature circa il raggiungimento del bene morale e del bene salvifico – cosa davvero lodevole – il quale, però, forse talvolta non è associato dallo stesso livello di sofisticatezza circa la riflessione in termini di giustizia e dell'individuazione del bene giuridico. I motivi di questo squilibrio si possono trovare, da una parte, nella mancata consapevolezza che l'ambito della giustizia costituisca un bene che non è intercambiabile con altre tipologie del bene. A mio avviso, sembra che nell'opinione comune, ma anche nella prevalente mentalità giuridica, stiamo spesso concettualizzando la giustizia come un ideale altamente formale e scollegato dalla vita concreta, mentre al contempo i nostri numerosi atti di piccole o grandi giustizie quotidiane, insieme con il bene che desideriamo raggiungere attraverso di essi, sembra che siano ascritti ad una virtù, per così dire, “anonima”, che è diventata un “grande sconosciuto”.

D'altra parte, oggi si può percepire la mancanza di una linea di ricerca che riesca a mostrare come il bene giuridico e la virtù della giustizia rappresentano una parte strutturante di altri aspetti del bene, ad esempio del bene morale e del bene salvifico, cioè che riesca a evidenziare tutti i modi in cui, utilizzando le parole di Benedetto XVI sulla carità, questi beni “richiedono quella oggettività tipica della giustizia”.²⁹ Affermare che la dimensione della giustizia intraecclesiale e del diritto *qua* suo oggetto sia prescindibile o interamente intercambiabile con i criteri per l'individuazione del bene morale o del bene salvifico significherebbe sostenere la tesi secondo la quale gli elementi del bene morale e del bene salvifico non possiedono affatto un aspetto che sia manifestabile nella realtà esterna nonché costitutivamente interpersonale e suscettibile allo snaturamento mediante l'azione umana, oppure postulare che tale aspetto sia irrilevante per l'individuazione e raggiungimento dell'integrale bene umano ed ecclesiale.

Nella misura in cui si riconosce che il bene giuridico costituisca una parte strutturante del bene umano ed intraecclesiale, nonché una forma preliminare della virtù della carità nella Chiesa, si può giungere alla conclusione che la nozione stessa del diritto e la struttura deontica della giustizia non hanno bisogno di essere ulteriormente qualificati dagli elementi teologici o morali per diventare intellegibili o per essere sostenibili come realtà specificamente ecclesiali. Ciò significa che la stessa nozione del diritto è capace di tutelare, con la sua singolare oggettività esterna ed intersoggettiva, le realtà teologico-ecclesiali – essere davvero *capax rei theologiae*.

Unico “rischio” inerente a questo profilo di aggiornamento della riflessione giuridica intraecclesiale è quello di pensare nelle categorie della “migliore tradizione giuridica classica e cristiana del diritto”,³⁰ nonché quello di presentare argomenti che sono, almeno spero, interessanti. Penso che possiamo permetterci questo “rischio”.

²⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

³⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, cit., §6.